

Disegno di legge recante disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio” – “Legge CantierAmbiente”

ART. 1

*(Programma d’azione per la mitigazione del rischio idrogeologico
e per la salvaguardia del territorio)*

1. Ai Presidenti delle regioni nell’esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell’ambito di Programmi d’azione triennale.
2. Ciascun commissario, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, predispone un Programma d’azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di seguito “Programma”, in coerenza con i piani distrettuali di bacino. Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti. Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario.
3. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio sono le seguenti:
 - a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
 - b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
 - c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
 - d) la protezione delle coste e degli abitati dall’ingressione e dall’erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;
 - e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;
 - g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette “infrastrutture verdi”, quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.
4. Nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell’area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli

interventi medesimi,-nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

ART. 2

(Procedura per l'adozione del Programma)

1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario straordinario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto, previo parere del Segretario dell'Autorità di distretto di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, competente per territorio che ne verifica la coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il commissario straordinario provvede comunque alla trasmissione. Il Programma è contestualmente trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Cabina di regia interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla 16 novembre 2018, n. 130.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni, secondo i criteri di priorità definiti con i decreti di cui al comma 4, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno nonché gli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma.

3. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20 per cento delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai commissari in relazione a documentate necessità.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli altri atti eventualmente adottati sono definiti, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

(Poteri e compiti del commissario)

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il commissario, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi, uno o più soggetti attuatori. Al soggetto attuatore, qualora

dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il soggetto attuatore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto comunque della normativa dell'Unione, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Il commissario qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i commissari, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.

5. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle aree interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che l'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati venga pubblicata nell'albo pretorio dei comuni interessati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni; detta pubblicazione deve intendersi sostitutiva delle notifiche di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 15.

ART. 4

(Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse)

1. I commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorquando gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 703, lett. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 oppure nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.

ART. 5

(Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati)

1. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori in raccordo con i commissari monitorano, per il tramite dei rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i programmi di cui all'articolo 1, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 6

(Assistenza tecnica al commissario)

1. Per le attività propedeutiche all'elaborazione del Programma di cui all'articolo 1 nonché per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della società ANAS S.p.A., della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni, e delle società a totale capitale pubblico, dotati di specifica competenza tecnica.

2. Ciascun commissario, anche mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisce Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia, al fine di supportarli nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, unitamente ai compensi per i soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, qualora esterni alla pubblica amministrazione e ai costi necessari per il

funzionamento degli uffici del commissario, sono posti a valere delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici

4. Al fine di garantire il più ampio coordinamento e raccordo fra i Commissari, le competenti strutture ministeriali e le autorità di bacino, di fungere da collettore delle istanze locali per assicurare, in caso di necessità, interventi immediati e tempestivi, nonché di presidiare il funzionamento delle attività di cui alla presente legge e monitorare bimestralmente l'effettivo impegno delle risorse stanziare, presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita la Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. La Segreteria tecnica è composta da 7 consulenti esperti, estranei alla pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, contratti pubblici, nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dei principi di cui al comma 1, dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo decreto ministeriale è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a trecentomila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7

(Misure di sostegno alla progettazione)

1. Al fine di consentire le necessarie attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, cui confluiscono annualmente altresì le risorse eventualmente disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le risorse per l'anno 2019 sono ripartite e immediatamente erogate quali contributi ai Commissari per il finanziamento della progettazione degli interventi individuati dai medesimi quali prioritari, sulla base delle richieste già pervenute dai Commissari e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

ART. 8

(Green Manager)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, individuano un "green manager" scelto tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio.
2. In particolare, il "green manager":
 - a) promuove l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile;
 - b) sovrintende e promuove le attività di efficientamento energetico ed idrico;
 - c) promuove la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente, nonché specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia.
 - d) limitatamente agli enti regionali, monitora l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1 della presente legge, predisponendo una relazione trimestrale sullo stato delle attività poste in essere, in coordinamento con i Nuclei Operativi di Supporto (NOS).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione dei "green manager".
4. All'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la parola: "mobility" è sostituita con la seguente: "green".

ART. 9

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "interventi di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio,".

ART. 10

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Entro i sei mesi antecedenti al completamento del secondo ciclo di programmazione triennale, i commissari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione degli interventi programmati con l'indicazione dei tempi di realizzazione ovvero dei motivi che non hanno consentito o non consentono la realizzazione dell'intervento. Sulla base delle relazioni commissariali nonché delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero presenta alla cabina di regia di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, proposte operative di semplificazione e dirette a riprogrammare la tipologia e la localizzazione degli interventi al fine di elaborare il terzo ciclo di programmazione triennale. Le funzioni commissariali cessano al completamento degli interventi facenti parte del terzo ciclo di programmazione triennale e comunque al più tardi allo spirare di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando quanto stabilito negli Accordi di programma sottoscritti fra le regioni e il Ministero e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché quanto disposto nel decreto di assegnazione del Fondo di Progettazione di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le norme di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano a tutti gli interventi commissariali ricompresi nei predetti atti.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014;

b) i commi 2-ter, 3, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Ovunque ricorrano i richiami ai poteri commissariali di cui all'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, devono intendersi agli articoli 3, 4, 5, e 6 della presente legge.

5. I commissari di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nelle funzioni e nella titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014.

6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione autonoma della Valle d'Aosta compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta i poteri dei commissari delegati di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale e regionale.